



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. 65 /DE10

DEL 16 /09/ 2011

DIREZIONE: DIREZIONE REGIONALE, TRASPORTI, INFRASTRUTTURE, MOBILITA' E LOGISTICA

SERVIZIO: TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU GOMMA E FERRO

UFFICIO: LINEE DI TRASPORTO REGIONALE, TRASPORTO PUBBLICO NON DI LINEA E INVESTIMENTI NEL TPL

OGGETTO: L.R. 23/12/1998, n. 152. Approvazione della Deliberazione del Consiglio Comunale di Pollutri n. 8 del 05.04.2011 avente ad oggetto " Approvazione del Regolamento Comunale per l'attività di noleggio di autoveicoli con conducente ".

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO l'art. 1 del D.P.R. n. 5/1972;

VISTO l'art. 85 del D.P.R. n. 616/1977;

VISTO l'art. 6, comma 1°, lettera n) della L.R. n. 152/98, che trasferisce alle Province la competenza in materia di approvazione dei Regolamenti Comunali relativi all'esercizio dell'attività di noleggio da rimessa con conducente;

VISTO l'art. 19, 3° comma della stessa L.R. n. 152/98 con il quale si dispone che le funzioni delegate continuano ad essere esercitate dalla Regione fino a quando non saranno emanati i decreti del presidente della Giunta Regionale relativi al trasferimento delle funzioni al sistema delle Autonomie Locali;

PRESO ATTO che alla data odierna non risultano ancora emanati i predetti decreti e che pertanto, le funzioni in materia di approvazione dei Regolamenti Comunali relativi all'esercizio dell'attività di noleggio da rimessa con autobus possono ancora essere esercitate dalla Regione;

VISTO l'art. 4, 2° comma, della Legge 15/01/1992 n. 21: "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea";

VISTO l'art. 22 dello Schema – tipo di Regolamento Comunale per l'attività di noleggio di autoveicoli con conducente approvato dal Consiglio Regionale con atto n. 39/7 del 05/03/1992 con il quale si dispone che "Le deliberazioni del Consiglio Comunale – relative alle determinazioni del numero, del tipo e delle caratteristiche degli autoveicoli da adibire al servizio di noleggio con conducente- adottate in relazione al presente regolamento, debbono essere sottoposte alla preventiva approvazione della Regione Abruzzo,...";

VISTA la L.R. n. 8 del 27/01/1997 che individua, nella determinazione del Dirigente del Servizio competente per materia della Direzione Trasporti, il provvedimento di approvazione regionale delle suddette delibere e stabilisce che, fino all'approvazione dei Piani di Bacino, si provvede in conformità con lo Schema-tipo per l'attività di noleggio di autoveicoli con conducente approvato dal Consiglio regionale;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale di Pollutri n. 8 del 05.04.2011 avente ad oggetto: "Approvazione del Regolamento Comunale per l'attività di noleggio di autoveicoli con conducente".

DATO ATTO che in data 17/07/2007 è stata approvata la L.R. n. 25 "Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente", che è entrata in vigore con la sua pubblicazione sul BURA n. 42 Ordinario del 25/07/2007;

DATO ATTO che in base a detta normativa la competenza in materia di noleggio di autobus con conducente è passata dai Comuni alla Regione fatto salvo quanto disposto dall'art. 17 della L.R. n. 25 del 17/07/2007 relativamente alla disciplina transitoria che comunque riguarda solo le licenze comunali già assegnate dai Comuni fino all'entrata in vigore di detta legge regionale;

DATO ATTO che rimane ai Comuni la competenza in materia di noleggio di autovetture con conducente;

CONSIDERATO che lo "Schema –tipo di regolamento" stabilisce, fra l'altro, i criteri per l'istituzione delle nuove licenze di noleggio da rimessa con conducente;

DATO ATTO che, detti criteri, cui i Comuni devono necessariamente attenersi per l'istituzione di nuovi posti, sono i seguenti:

- l'entità della popolazione residente nel territorio comunale;
- la distanza del Comune dal capoluogo di provincia e dalla più vicina stazione ferroviaria;
- l'entità, la frequenza, le finalità e le caratteristiche dei servizi di trasporto pubblico interessanti il territorio comunale;
- le attività turistiche, commerciali, industriali, culturali e sociali che si svolgono nel Comune e nelle zone limitrofe;

DATO ATTO che tali criteri, essendo strettamente legati alla realtà economica e sociale di ogni singolo comprensorio, possono essere tradotti in un dato numerico solo dal Comune stesso che pertanto se ne assume la piena responsabilità, non potendo la Regione Abruzzo sindacare il provvedimento sotto tale profilo se non nel caso di istituzioni palesemente sproporzionate dal punto di vista numerico;

VISTA la nota prot. RA12444/DE10 dell'11/06/2010 con la quale, tra l'altro, questo Ufficio comunicava ai Comuni la ripresa dell'esame dei regolamenti alla luce delle modifiche apportate alla L.21/92 dal comma 1 quater, dell'art. 29 del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207;

CONSIDERATO che, esaminata la proposta di Regolamento del Comune di Pollutri, si è ritenuto necessario l'inserimento delle sotto riportate modifiche (indicate in corsivo) relativamente ai seguenti articoli:

- Art. 3

I Comuni stabiliscono, *nel rispetto delle disposizioni contenute nella legge n. 21 del 1992,* :

- Art. 5, 4° comma (disposizioni previste espressamente dalla Legge 21 del 1992):

La licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività di noleggio mediante autovetture può essere rilasciata esclusivamente *alle figure giuridiche di cui all' art. 7 della L. 21/92.*

Nella domanda il titolare della Ditta o il legale rappresentante della società deve specificare il tipo e le caratteristiche dell'autoveicolo che intende adibire al servizio, l'ubicazione della rimessa e della sede legale.

- All' Art. 5 deve aggiungersi il seguente comma.

Se trattasi di società o di cooperative miste costituite tra imprese, non sono richieste le certificazioni di cui ai precedenti paragrafi b), d), f); occorre peraltro la produzione del certificato di iscrizione presso la cancelleria del Tribunale competente.

Se il soggetto richiedente è una cooperativa devono essere prodotti:

a) statuto ed atto costitutivo;

b) certificato d'iscrizione all'Albo prefettizio;

c) certificato d'iscrizione alla Camera di Commercio di una Provincia Abruzzese;

d) certificato d'iscrizione al B.U.S.C. (Bollettino Ufficiale delle Società Cooperative);

e) elenco soci;

f) C.A.P. (Certificato di Abilitazione Professionale) dei soci abilitati alla guida degli autoveicoli;

g) certificazione medica attestante che i soci abilitati alla guida degli autoveicoli non siano affetti da malattie incompatibili con l'esercizio dell'attività.

**- All' art. 6 si ritiene opportuno per chiarezza aggiungere il seguente comma:
(come da disposizione ex art. 8 L. 21/92).**

Le licenze per l' esercizio del servizio taxi e le autorizzazioni per l' esercizio del servizio di noleggio con conducente mediante autovettura, sono rilasciate attraverso bando di pubblico concorso.

- All' art. 8, alla fine del medesimo deve aggiungersi : *secondo il precedente art. 6, sentito il parere delle locali organizzazioni di categoria del settore noleggio.*

- Eliminare l' art. 13 in quanto l' istituto della sospensione è più esattamente indicata nell' art. 22 relativo alle Sanzioni.

- All' art. 16 deve essere eliminato il riferimento al minibus.

- L' Art. 17 deve essere eliminato, in quanto il contenuto è superato dalla normativa vigente. Il medesimo articolo deve essere sostituito con l' articolo sulle tariffe contenuto nello schema-tipo approvato dalla Regione.

- L' art. 19 deve essere eliminato, in quanto le disposizioni ivi contenute sono state modificate dalla L. 21/92 e le nuove indicazioni sono già precisate dall' art. 10 del Vs. Regolamento.

- Aggiungere all' art. 22 i seguenti commi:

*Il Provvedimento di sospensione viene adottato con provvedimento del Responsabile del Servizio,
sentite le locali organizzazioni di categoria del settore noleggio.*

Del provvedimento deve essere contemporaneamente informato il competente Ufficio Provinciale M.C.T.C. ed il settore Trasporti della Giunta Regionale.

PRESO ATTO che il numero totale delle licenze è rimasto invariato ;

DATO ATTO che detti principi devono tutti trovare adeguato rilievo all'interno di regolamenti comunali e devono trovare concreta applicazione nella gestione amministrativa della materia;

DATO ATTO del recepimento di quanto disposto dal comma 1 quater dell'art. 29 del Decreto legge 30 Dicembre 2008 n. 207, convertito con modifiche dalla Legge 27 febbraio 2009 , n. 14 che ha modificato la legge 15 gennaio 1992, n. 21;

CONSIDERATO che la predetta deliberazione n. 8 del 05.04.2011, tenuto conto di quanto sopra indicato, possa soddisfare reali esigenze di pubblico interesse;

VISTA la L.R. 29 maggio 2007, n. 11;

VISTA la L.77/99 e s.m.i.;

DATO ATTO della legittimità e regolarità tecnica ed amministrativa del presente atto;

DETERMINA

1) Di approvare, per tutto quanto esposto in narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, la Deliberazione del Consiglio Comunale di Pollutri (ch) N. 8 del 05.04.2011 avente ad oggetto: "Approvazione del Regolamento Comunale per l'attività di noleggio di autoveicoli con conducente" con le prescrizioni di seguito riportate:

- Art. 3

I Comuni stabiliscono, *nel rispetto delle disposizioni contenute nella legge n. 21 del 1992, :*

- Art. 5 4° comma (disposizioni previste espressamente dalla Legge 21 del 1992):

La licenza o autorizzazione per l' esercizio di attività di noleggio mediante autovetture può essere rilasciata esclusivamente *alle figure giuridiche di cui all' art. 7 della L. 21/92.*

Nella domanda il titolare della Ditta o il legale rappresentante della società deve specificare il tipo e le caratteristiche dell' autoveicolo che intende adibire al servizio, l' ubicazione della rimessa e della sede legale.

- All' Art. 5 deve aggiungersi il seguente comma.

Se trattasi di società o di cooperative miste costituite tra imprese, non sono richieste le certificazioni di cui ai precedenti paragrafi b), d), f); occorre peraltro la produzione del certificato di iscrizione presso la cancelleria del Tribunale competente.

Se il soggetto richiedente è una cooperativa devono essere prodotti:

a) statuto ed atto costitutivo;

b) certificato d'iscrizione all'Albo prefettizio;

c) certificato d'iscrizione alla Camera di Commercio di una Provincia Abruzzese;

d) certificato d'iscrizione al B.U.S.C. (Bollettino Ufficiale delle Società Cooperative);

e) elenco soci;

f) C.A.P. (Certificato di Abilitazione Professionale) dei soci abilitati alla guida degli autoveicoli;

g) certificazione medica attestante che i soci adibiti alla guida degli autoveicoli non siano affetti da malattie incompatibili con l'esercizio dell'attività.

**- All' art. 6 si ritiene opportuno per chiarezza aggiungere il seguente comma:
(come da disposizione ex art. 8 L. 21/92).**

Le licenze per l' esercizio del servizio taxi e le autorizzazioni per l' esercizio del servizio di noleggio con conducente mediante autovettura, sono rilasciate attraverso bando di pubblico concorso.

- All' art. 8, alla fine del medesimo deve aggiungersi : *secondo il precedente art. 6, sentito il parere delle locali organizzazioni di categoria del settore noleggio.*

- Eliminare l' art. 13 in quanto l' istituto della sospensione è più esattamente indicata nell' art. 22 relativo alle Sanzioni.

- All' art. 16 deve essere eliminato il riferimento al minibus.

- L' Art. 17 deve essere eliminato, in quanto il contenuto è superato dalla normativa vigente. Il medesimo articolo deve essere sostituito con l' articolo sulle tariffe contenuto nello schema-tipo approvato dalla Regione.

- L' art. 19 deve essere eliminato, in quanto le disposizioni ivi contenute sono state modificate dalla L. 21/92 e le nuove sono già indicate dall' art. 10 del Vs. Regolamento.

- Aggiungere all' art. 22 i seguenti commi:

Il Provvedimento di sospensione viene adottato con provvedimento del Responsabile del Servizio,

sentite le locali organizzazioni di categoria del settore noleggio.

Del provvedimento deve essere contemporaneamente informato il competente Ufficio Provinciale M.C.T.C. ed il settore Trasporti della Giunta Regionale.

2) di notificare la presente Determinazione al Comune di Pollutri (CH) e di trasmettere il presente provvedimento al Direttore della Direzione “Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica” e al Componente la Giunta preposto.

L'Estensore
(Dott.ssa Alessandra Nardone)

(firma)

Il Responsabile dell' Ufficio
(Dott.ssa Alessandra Nardone)

(firma)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott.ssa Maria Antonietta Picardi)

(firma)